

RACCOMANDATA A.R.

**Fondo Sanitario Integrativo del Gruppo Intesa Sanpaolo
Via A. Cechov 50/5
20151 MILANO**

Alla c.a. del Direttore

Alla c.a. del Resp. Anagrafe

Alla c.a. del Pres. CdA

Alla c.a. del V.Pres. CdA

Alla c.a. del Consigliere CdA

Preg.mi Sigg.ri,

sono un'iscritta al Fondo e sono a chiedere chiarimenti e conferma su alcune indicazioni risultanti dalla pagina web.

E' opportuno premettere che sono attualmente in esodo in base ad Accordo 01 agosto 2007 con permanenza nel Fondo di Solidarietà da 01/01/2009 fino a 30/09/2013 e maturazione dei requisiti pensionistici al 30/06/2013, mentre la finestra di decorrenza della pensione originariamente prevista al 01/10/2013 a causa dei noti interventi normativi successivi alla risoluzione del mio rapporto di lavoro con Carifvg SpA Gruppo IntesaSanPaolo sarà probabilmente 01/09/2014 con conseguente periodo di 'scopertura economica' di 11 mesi dal 01/10/2013 al 31/08/2014, durante il quale non percepirò più l'assegno straordinario del FdS ma non ancora l'assegno di pensione A.G.O. Quanto sopra sempre a condizione che io rientri nella salvaguardia ex lege 214/2011 per ottenere la pensione di anzianità con i requisiti ante riforma Fornero, e con la possibilità che venga emanato un Decreto Interministeriale in facoltà del Ministro del Lavoro che ponga a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione il periodo di prolungamento della nuova finestra.

Come è evidente la diffrazione temporale tra le date di maturazione requisito pensionistico / termine permanenza nel FdS / nuova finestra di decorrenza della pensione rendono non chiare le indicazioni fornite per il mantenimento dell'iscrizione e per la conferma della stessa al momento del passaggio da esodato a pensionato per chi – come me – è nella situazione di esodata ex Accordo 2007, e vengo così ai quesiti :

1. nel caso decidessi di avvalermi della facoltà di proseguire nell'iscrizione successivamente alla maturazione del diritto a pensione (i.e. 30/06/2013) devo richiedere la prosecuzione nel termine del 4° mese dalla cessazione del diritto a percepire l'assegno di "esodo" (30/09/2013 e cioè entro il 31/01/2014)? alla domanda di prosecuzione non potrò naturalmente allegare la certificazione dell'imponibile pensionistico mod. TE08 visto che la decorrenza della pensione avrà inizio solo mesi dopo, per cui la decorrenza di detto termine senza che vi sia pervenuta la richiesta corredata dalla documentazione farà venire meno l'iscrizione stessa senza possibilità di successiva reinscrizione o basterà far riserva di successiva documentazione? E in tale ultimo caso su quale reddito verrà calcolata la contribuzione a carico come iscritto in quiescenza fino al rilascio di detta certificazione?
2. l'aspetto che una volta formalizzata la richiesta di prosecuzione dell'iscrizione, la facoltà di recesso potrà essere esercitata unicamente a partire dal 31 dicembre del terzo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con effetto dal 1° gennaio dell'anno seguente, è un evidente refuso e mi chiedo se si intendesse indicare un altro termine a quo, e nel caso fosse il terzo anno successivo alla cessazione del diritto a percepire l'assegno di "esodo" questo comunque comporterebbe un impegno del prosecutore superiore a quello di altri quiescenti in quanto risultante dalla sommatoria dei tre anni in parola al periodo del prolungamento della finestra pensionistica e dell'eventuale penalizzazione derivante dalla cd. 'aspettativa di vita' (nel mio caso pari a 11 mesi ma che potrebbe arrivare anche 15 mesi e oltre per i

colleghi andati in esodo in base agli Accordi 2007 e 2008);

3. fino al 31 dicembre dell'anno in cui avviene la cessazione del diritto a percepire l'assegno di "esodo", la contribuzione continua ad essere dovuta nella misura prevista per gli esodati (contribuzione a carico del datore di lavoro di Euro 900 ed a carico dell'iscritto nella misura dell'1% sull'ultima retribuzione annua percepita in servizio)? E le prestazioni rimangono le stesse e cioè quelle previste per il personale in servizio? dovrei ritenere di sì avuto riguardo all'impegno assunto dalla Società al momento dell'esodo di riconoscere fino alla fine del mese precedente a quello di decorrenza della percezione della pensione dell'A.G.O. il mantenimento dell'iscrizione alla cassa di assistenza sanitaria integrativa alle stesse condizioni di contribuzione in essere per il personale in servizio?

4. Nel caso che per effetto del prolungamento della finestra di decorrenza e dell'applicazione del periodo legato alla cd. 'speranza di vita' si superi il 31 dicembre dell'anno in cui avviene la cessazione del diritto a percepire l'assegno di "esodo" (nel mio caso il diritto all'assegno cessa in data 30/09/2013 e la decorrenza della percezione della pensione dell'A.G.O. è presumibilmente quella del 01/09/2014) come verrà regolato detto periodo? In base agli impegni assunti prestazioni e contribuzioni a carico delle parti dovrebbero allinearsi a quelle previste per lo status di esodato e non a quello di iscritto in quiescenza perché non ancora pensionato ed in più privo di sostegno economico per il periodo considerato sul quale applicare la percentuale di contribuzione a mio carico (e tralascio ogni commento sul fine solidaristico statutariamente previsto).

Rimango in attesa di un puntuale, e per quanto possibile sollecito, riscontro su quanto sopra permettendomi di suggerire gli opportuni adeguamenti a quanto riportato sulla pagina internet per gli iscritti al Fondo.

Con i migliori saluti,

.....Lettera Firmata.....,

.....

.....